

La posizione delle Entrate: preclusa la precompilata Iva se non c'è la trasmissione al Sdi

Reverse charge, strada in salita per chi usa la modalità cartacea

Pagine a cura

DI FRANCO RICCA

L'inversione contabile in modalità «cartacea» non consente l'accesso ai documenti Iva precompilati dall'Agenzia delle entrate: le bozze dei registri contabili, della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale non saranno disponibili ai cessionari/commitenti che assolveranno gli adempimenti del reverse charge senza inviare l'integrazione elettronica al sistema di interscambio. Questa la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate in una delle faq sul tema, consultabili nel portale «fatture e corrispettivi», in cui si legge che il soggetto passivo che ha effettuato acquisti di beni o di servizi per i quali è tenuto ad assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, se ha effettuato l'integrazione manuale dell'imposta dovuta, senza quindi trasmettere un file al Sdi, non potrà «inserire manualmente l'annotazione del documento cartaceo integrativo né nel registro delle emesse né in quello degli acquisti, e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi». In considerazione delle numerose situazioni in cui è consentito procedere alla integrazione delle bozze elaborate dall'Agenzia, per modificare dati inesatti o inviare quelli mancanti, la preclusione posta in relazione agli acquisti soggetti a inversione contabile non trasmessi al Sdi non sembra avere ragione, se non stimolare i contribuenti a eseguire l'adempimento in modalità elettronica. I cessionari/commitenti tenuti all'inversione contabile rimarranno esclusi dalla sperimentazione di cui all'art. 4, dlgs n. 127/2015, salvo che abbandonino le modalità operative tradizionali (cosa obbligatoria, dal 2022, per il reverse charge «esterno», per le modifiche apportate dalla legge n. 178/2020 all'esterometro).

Operazioni soggette a «reverse charge» interno. Co-

minciando dall'inversione contabile «interna», l'elenco delle operazioni in relazione alle quali, per evitare le frodi, il debitore dell'Iva non è il cedente/prestatore, ma il cessionario/commitente, se soggetto passivo dell'imposta (anche se residente all'estero), è stato ampliato nel corso degli anni, in conformità alle disposizioni Ue. Allo stato attuale, l'inversione contabile interna si applica alle seguenti operazioni, menzionate ai commi quinto e sesto dell'art. 17 e i commi settimo e ottavo dell'art. 74, detto dpr.

1. *Oro da investimento e metalli preziosi (art. 17, quinto comma).* Cessioni di materiale d'oro (oro industriale), di oro da investimento (in presenza di opzione per l'imponibilità), di argento (art. 3, legge n. 7/2000). Sono comprese le cessioni di oreficeria usata a operatori professionali in oro (Opo).

2. *Subappalti in edilizia (art. 17, sesto comma, lettera a).* Prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) (successivo punto 4), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni rese nei confronti del contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (general contractor).

3. *Fabbricati imponibili su opzione (art. 17, sesto comma, lettera a-bis).* Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, sia abitativi che strumentali per natura, allorché effettuate in regime di imponibilità per opzione (in luogo del trattamento naturale di esenzione), ai sensi dell'art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter).

4. *Servizi su edifici (art. 17, sesto comma, lettera a-ter).* Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

5. *Telefoni cellulari (art. 17, sesto comma, lettera b).* Cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o

adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo. La definizione non corrisponde a quella della norma nazionale, ma è tratta dalla decisione di autorizzazione del Consiglio n. 2010/710/Ue. Con circolare n. 59/2010 l'Agenzia delle entrate ha integrato in via interpretativa la norma, affermando che il meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Ulteriori precisazioni sono state fornite nella risposta a interpello n. 643/2021 (si veda *ItaliaOggi* del 2 ottobre).

6. *Giochi elettronici, tablet, microprocessori (art. 17, sesto comma, lettera c).* Cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione) effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Anche alle cessioni di questi prodotti il meccanismo speciale si applica solo nella fase distributiva antecedente al commercio al dettaglio (circolari n. 59/2010 e n. 21/2016, risposta 643/2021).

7. *Quote di emissione di gas serra (art. 17, sesto comma, lettera d-bis).* Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce, cedibili ai sensi dell'art. 12 della direttiva stessa.

8. *Altri titoli energetici (art. 17, sesto comma, lettera d-ter).* Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla suddetta direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.

9. *Gas ed energia elettrica (art. 17, sesto comma, lettera d-quater).* Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, dpr n. 633/72.



Superficie 100 %

10. Rottami e materiali di recupero (art. 74, commi ottavo e nono). Cessioni di rottami, carta da macero, ecc., semilavorati di alcuni metalli ferrosi, rottami e semilavorati di alcuni metalli non ferrosi, nonché cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Temporaneità di alcune previsioni. Le operazioni di cui ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 sono soggette all'inversione contabile fino al 31 dicembre 2022.

—© Riproduzione riservata—■

Dai produttori agricoli agli artisti itineranti: le eccezioni

In relazione alle prestazioni di cui alla lettera a-ter) dell'art. 17, sesto comma, nella circolare n. 14/2015 l'Agenzia ha affermato che l'inversione contabile, in considerazione degli adempimenti che impone ai cessionari/committenti, non può applicarsi «alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal dpr n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro de-

gli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del dpr n. 633 del 1972)», come per esempio: i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro; gli esercenti attività di intrattenimento che si avvalgono del regime di cui all'art. 74, sesto comma; gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398/91; i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al dpr n. 633/72 che nell'anno solare precedente hanno realizza-

to un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro.

È logico ritenere che le predette esclusioni soggettive non riguardino soltanto le disposizioni della lettera a-ter), bensì tutte le operazioni assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile interno Dette esclusioni non riguardano, invece, le ipotesi di inversione contabile «di sistema» previsto dall'art. 17, secondo comma, per i rapporti transfrontalieri, di cui alla pagina successiva.

—© Riproduzione riservata—■

Reverse interno, fatturazione e dichiarazione

Operazioni	Codice natura Sdi	Rigo dichiarazione annuale fornitore
Cessione di rottami e altri materiali di recupero	N6.1	VE35, campi 1 e 2
Cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO	N6.2	VE35, campi 1 e 3
Subappalto nel settore edile	N6.3	VE35, campi 1 e 4
Cessione di fabbricati	N6.4	VE35, campi 1 e 5
Cessione di telefoni cellulari	N6.5	VE35, campi 1 e 6
Cessione di prodotti elettronici (console da gioco, tablet PC e laptop, circuiti integrati)	N6.6	VE35, campi 1 e 7
Prestazioni comparto edile e settori connessi	N6.7	VE35, campi 1 e 8
Operazioni settore energetico	N6.8	VE35, campi 1 e 9
Altri casi (*)	N6.9	

(*) Il codice N6.9, riservato ad eventuali nuove tipologie di operazioni che dovessero essere assoggettate al meccanismo speciale, non deve essere utilizzato per le prestazioni a committenti UE, per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.